



ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE L'ORDINE DI ALLACCIAMENTO ALLE CANALIZZAZIONI COMUNALI
(del 24 agosto 2015)

Il Municipio di Miglieglia,

richiamati gli art. 44 e segg., 61 e segg. della Legge di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque;

richiamati gli art. 8, 11, 12 e segg., art. 45 del Regolamento comunale canalizzazioni (gennaio 2012);

richiamate le prescrizioni tecniche di esecuzione indicate negli art. 16 e segg. del regolamento comunale delle canalizzazioni;

visto l'articolo 192 della Legge Organica Comunale;

ritenuto qualsiasi disposto di legge in senso applicabile;

con Ris. Mun. n. 479/24.08.2015

ORDINA:

1. Scopo

La presente ordinanza si prefigge lo scopo di disciplinare le modalità di allacciamento alle canalizzazioni comunali e/o consortili da parte dei proprietari che dispongono di un impianto privato di depurazione e che si trovano all'interno della zona di smaltimento definita dal PGS.

2. Obbligo

È fatto obbligo ai proprietari che adempiono ai requisiti elencati all'art. 1 di eseguire l'allacciamento definitivo alle acque luride.

3. Domanda di costruzione

I proprietari sono tenuti a presentare la domanda di costruzione per l'allacciamento nella forma della notifica al Municipio entro 2 mesi dalla crescita in giudicato della presente ordinanza.

4. Termine

L'esecuzione delle opere dovrà avvenire al più tardi entro 6 mesi dal rilascio della licenza edilizia, ma non oltre il 30 giugno 2016.

5. Fosse settiche esistenti

Gli attuali allacciamenti dotati di fossa settica (sado) devono essere modificati. In particolare, è obbligatoria l'eliminazione della fossa settica previa vuotatura, disinfezione (trattamento con calce viva) e riempimento con materiale idoneo (sabbia).

Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.

6. Collaudo

Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. I controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio. In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.

7. Doveri del proprietario

I proprietari soggetti all'obbligo di allacciamento sono tenuti a fornire al Municipio tecnico tutte le informazioni richieste e, se necessario, a svolgere e tollerare indagini.

8. Nuove costruzioni

Per le nuove costruzioni l'istante deve presentare la domanda di allacciamento contemporaneamente alla domanda di costruzione.

9. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore decorso il termine di pubblicazione.

10. Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni, dal 25 agosto 2015 al 25 settembre 2015 a norma dell'art. 192 LOC.

11. Avviso ai proprietari

Il Municipio dà comunicazione della presente ordinanza a tutti proprietari interessati, scaduti i termini di pubblicazione.

12. Rimedi di diritto

Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
K. Weber

La Segretaria
L. Soldini

